

- la violazione del sindacato sull'errore manifesto di valutazione, lo snaturamento degli elementi del fascicolo, la violazione dell'obbligo di motivazione del giudice di primo grado e la violazione dell'art. 73 dello statuto e del regime di copertura, in quanto:
- il TFP non ha preso in considerazione gli sviluppi illustrati in udienza a integrazione delle censure dell'istanza introduttiva del ricorso;
- il TFP ha, in particolare, considerato che la libertà di valutazione dei medici riguardava unicamente la constatazione della patologia e non la fissazione del tasso di invalidità, confermando in tal modo la tabella a punteggio europea di valutazione a fini medici dei danni all'integrità fisica e psichica, la quale limita detto tasso di invalidità, nella specie, al 20 %, mentre la commissione medica aveva fissato al 100 % il tasso di invalidità della ricorrente;
- la violazione della nozione di termine ragionevole e lo snaturamento degli elementi del fascicolo in quanto il TFP avrebbe, nell'enunciare i fatti, menzionato un esame medico che non si sarebbe mai verificato, per concludere poi che i termini del trattamento del fascicolo della ricorrente non erano irragionevoli.

Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — Nedri Spanstaal/Commissione

(Causa T-391/10)

(2010/C 301/76)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Nedri Spanstaal BV (Venlo, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Slotboom e B. Haan, advocaten)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il ricorso ricevibile;
- Annullare l'art. 1, n. 9 della decisione relativamente al termine afferente al sorgere della responsabilità della Hit Groep, e dell'art. 2, n. 9 della decisione relativamente all'ammenda inflitta alla Nedri;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 giugno 2010 relativa ad un procedimento ex artt. 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE nel procedimento COMP/38.344 — Acciaio di precompressione.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente fa valere una violazione degli artt. 101 TFUE e 23, n. 2 del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾, nonché del principio dell'obbligo di motivazione. Ad avviso della ricorrente la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto valutando scorrettamente la responsabilità solidale della Hit Groep solamente per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002. La ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto ritenere la Hit Groep responsabile per il periodo dal 1° maggio 1987 fino al 17 gennaio 2002 incluso. Durante tale periodo, infatti, la Hit Groep avrebbe avuto costantemente il controllo sulla ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 23, n. 2 del regolamento n. 1/2003, degli Orientamenti per il calcolo delle ammende⁽²⁾, del principio di proporzionalità e del principio di obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto in quanto ha calcolato il tetto massimo ex lege per l'ammenda, ossia il 10 % del volume d'affari dell'anno precedente, sul volume d'affari della ricorrente relativo al 2009. detto tetto massimo ex lege avrebbe dovuto essere correlato al volume d'affari della ricorrente del 2002.

In terzo luogo, la ricorrente fa valere una violazione del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole⁽³⁾ e dell'obbligo di motivazione. Essa afferma che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto concedendo alla ricorrente una riduzione dell'ammenda solamente del 25 % invece che del 30 %.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso proposto il 6 settembre 2010 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(Causa T-392/10)

(2010/C 301/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Euro-Information — Européenne de traitement de l'information (Strasburgo, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 giugno 2010, procedimento R 892/2010-2, nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio n. 004114864 per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI e nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EURO AUTOMATIC CASH», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 — domanda n. 4114864

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione dell'esaminatore; diniego parziale della registrazione del marchio richiesto; decisione adottata a seguito della sentenza del Tribunale 9 marzo 2010, causa T-15/09, Euro-Information/UAMI (non pubblicata nella Raccolta)

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto non è descrittivo ma, al contrario, è distintivo per tutti i prodotti e servizi rispetto ai quali la sua registrazione è stata negata.

Ricorso proposto il 14 settembre 2010 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione

(Causa T-393/10)

(2010/C 301/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania) Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. C. Stadler)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare l'art. 1, n. 8, lett. a) e b) della decisione, nei limiti in cui viene accertata la responsabilità delle ricorrenti 1) e 2 per una violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE per il periodo precedente al 12 maggio 1997;
- annullare l'art. 2 della decisione, nei limiti in cui è irrogata alle ricorrenti da 1) a 3) solidalmente un'ammenda per l'importo di EUR 15 485 000, alle ricorrenti 1) e 2) solidalmente un'ammenda per l'importo di EUR 30 115 000 e alla ricorrente 1) un'ammenda per l'importo di EUR 10 450 000;
- in subordine ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alle ricorrenti nell'art. 2 della decisione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387, emanata nel procedimento COMP/38.344 — Acciaio per precompresso. Nella decisione impugnata sono state inflitte, alle ricorrenti e ad altre imprese, ammende per la violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE. Le ricorrenti, secondo la Commissione, avrebbero partecipato ad un accordo e/o a una pratica concordata continuati nel settore dell'acciaio per precompresso del mercato interno e del SEE.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono otto motivi.

In primo luogo, le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1/2003⁽¹⁾, in quanto sarebbe erronea l'asserzione di una partecipazione delle ricorrenti ad un'infrazione unica e continuata.

Nell'ambito del secondo motivo esse deducono, in subordine, una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 in quanto sussisterebbe una violazione dei principi essenziali della determinazione dell'ammenda riguardo alla durata dell'infrazione accertata dalla convenuta per il fatto di avervi incluso il periodo di crisi dell'intesa.

Nel terzo motivo le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe violato l'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto essa, avendo utilizzato contro le ricorrenti i dati contenuti nella domanda di riduzione dell'ammenda, avrebbe violato il principio del legittimo affidamento e il principio secondo cui l'amministrazione è vincolata alle proprie decisioni.

Nell'ambito del quarto motivo le ricorrenti affermano che sussisterebbe una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 giacché, nel valutare la gravità dell'infrazione, vi sarebbero stati numerosi errori di valutazione della convenuta.